

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE "VENAFRO"

Deliberazione di Consiglio Regionale n. 238 del 6.10.2020

COMUNI ASSOCIATI

(Acquaviva d'Isernia, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano, Venafro)


CITTA' DI VENAFRO

Medaglia D'Oro al Valore Civile

ENTE CAPOFILA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale – Comune Capofila Venafro (IS) – Tel. 0865-9068-01/02/03/04
e-mail udp@ambitoterritorialesocialevenafro.it pec udp@pec.ambitoterritorialesocialevenafro.it
email ass.sociali@ambitoterritorialesocialevenafro.it pec ass.sociali@pec.ambitoterritorialesocialevenafro.it



















ACCORDO DI PROGRAMMA

per l'adozione del **Piano Sociale di Zona 2020-2022** (periodo di programmazione finanziata 2020-2022) e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la gestione associata delle funzioni amministrative e dei servizi socio-assistenziali.

ACCORDO EX ART. 34 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

ENTI SOTTOSCRITTORI

L'anno addì , secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del Comune di Venafro sono presenti i seguenti Soggetti sottoscrittori:

ENTE SOTTOSCRITTORE	LEGALE RAPPRESENTANTE	FIRMA
COMUNE DI VENAFRO	SINDACO	
COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA	SINDACO	
COMUNE DI CASTEL SAN VINCENTO	SINDACO	
COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO	SINDACO	
COMUNE DI COLLI AL VOLTURNO	SINDACO	
COMUNE DI CONCA CASALE	SINDACO	
COMUNE DI IFILIGNANO	SINDACO	
COMUNE DI FORNELLI	SINDACO	
COMUNE DI MONTAQUILA	SINDACO	
COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA	SINDACO	
COMUNE DI PIZZONE	SINDACO	
COMUNE DI POZZILLI	SINDACO	
COMUNE DI RIONERO SANNITICO	SINDACO	
COMUNE DI ROCCHETTA AL VOLTURNO	SINDACO	
COMUNE DI SCAPOLI	SINDACO	
COMUNE DI SESTO CAMPANO	SINDACO	
ASReM DISTRETTO DI VENAFRO		

13



RICHIAMATI

- il D.lgs. 267/2000 "testo unico sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alle comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata;
- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge regionale del 6 maggio 2014;
- il regolamento regionale del 27 febbraio 2015 n.1;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (G.U. n. 65 del 18/03/2017) il quale definisce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- la deliberazione del Comitato di Sindaci dell'ATS Venafro n. 36 del 22/03/2018, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per il funzionamento della Porta Unica di Accesso (PUA);
- la deliberazione del Comitato di Sindaci dell'ATS Venafro n. 37 del 22/03/2018, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per il funzionamento dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM);
- la deliberazione della giunta regionale n. 331 del 29 agosto 2019;
- la deliberazione del consiglio regionale n. 238 del 06 ottobre 2020;
- la deliberazione della giunta regionale n. 449 del 26.11.2020;
- le deliberazioni del Comitato dei Sindaci dell'ATS Venafro nn. 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del 16.12.2020 nonché le deliberazioni del Comitato dei Sindaci dell'ATS Venafro nn. 1,2 e 3 del 20.01.2021.

PREMESSO

CHE la Regione Molise ha approvato il Piano Sociale Regionale Triennio 2020-2022 (periodo di programmazione finanziata 2020-2022), con Deliberazione di Consiglio Regionale, n. 238 del 06/10/2020 (pubblicata sul B.U.R.M. n. 71 del 31 ottobre 2020) in attuazione della Legge Regionale n° 13 del 6 maggio 2014 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali" che all'art. 26 recita: "Il Piano Sociale Regionale è lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali".

CHE l'art. 19 commi 2 e 3 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede che il Piano di Zona è adottato attraverso un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico D. Lgs. n. 267/2000, volto a:



- a) Favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) Qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione:
- c) Definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi e di risorse aggiuntive da parte di altri soggetti firmatari dell'accordo;
- d) Prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi in forma integrata con la Regione Molise,

CHE l'art. 19 della Legge 328/2000 statuisce che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili per gli interventi sociali e socio-sanitari, a definire il Piano di zona.

CHE ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici, dei servizi alla persona e alla comunità;

CHE i Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

CHE all'Accordo di Programma partecipano i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, Legge 328/2000, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, e all'art. 10, che attraverso l'accreditamento o specificate forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

SPECIFICATO

CHE l'art. 1, commi 4, 5 e 6 della legge 328/2000, prevede un necessario riconoscimento, una valorizzazione ed un coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi definiti dal Piano di zona, per i quali è prevista la loro adesione all'Accordo di Programma.


CONSIDERATO

CHE i sottoscrittori firmatari del presente accordo di programma hanno attivato, nell'Ambito del Comitato dei Sindaci, le iniziative più idonee per l'elaborazione del Piano di zona, atte a consentire



anche il concorso dei soggetti non istituzionali presenti sul territorio;

CHE il presente accordo di programma disciplina i modi e le procedure di gestione delle azioni previste dal Piano di Zona, nonché il ruolo e le modalità di partecipazione di ciascun Ente firmatario; Tutto ciò richiamato, premesso, specificato e considerato, i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Venafro, l'ASREM, stipulano e sottoscrivono il presente Accordo di Programma.



ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 - FINALITA' DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA

Il Piano di Zona è lo strumento privilegiato della programmazione dei servizi socio assistenziali a livello di ambito territoriale.

Tale strumento tiene conto delle caratteristiche territoriali, della storia dei servizi, dei bisogni, espressi e non, che provengono dalla comunità locale, delle risorse disponibili, al fine di promuovere la realizzazione di una rete integrata di servizi a livello di ambito territoriale in grado di garantire una risposta ai bisogni sociali delle famiglie.

Il Piano di Zona rappresenta una occasione per incidere sull'organizzazione complessiva dei servizi coordinando l'offerta a livello di ambito, incrementando le capacità progettuali, la qualità degli interventi, nonché l'economicità / efficacia degli stessi.

In particolare il presente accordo si propone:

- a) L'attuazione di finalità, obiettivi e contenuti stabiliti dal Piano di Zona che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- b) Il progressivo monitoraggio dei servizi del Piano di Zona per la rimodulazione e la programmazione dei servizi sociali da realizzare nelle annualità successive.

Art. 2 - SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Sono soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma dell'Ambito Territoriale Sociale di Venafro i seguenti soggetti pubblici:

COMUNE DI VENAFRO
COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA
COMUNE DI CASTEL SAN VINCENZO
COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO
COMUNE DI COLLI AL VOLTURNO
COMUNE DI CONCA CASALE
COMUNE DI FILIGNANO
COMUNE DI FORNELLI
COMUNE DI MONTAQUILA
COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA
COMUNE DI PIZZONE
COMUNE DI POZZILLI
COMUNE DI RIONERO SANNITICO
COMUNE DI ROCCHETTA AL VOLTURNO
COMUNE DI SCAPOLI
COMUNE DI SESTO CAMPANO
ASReM DISTRETTO DI VENAFRO

Ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000, detti soggetti sono definiti i soggetti



istituzionali del territorio, i quali si assumono la responsabilità principale nella realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete.

Attraverso l'Accordo di Programma le diverse amministrazioni pubbliche ed istituzioni interessate all'attuazione del Piano di Zona coordineranno i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

I suddetti Enti sottoscrittori sono responsabili della realizzazione del sistema locale dei servizi sociali così come stabilito nell'allegato Piano di Zona.

Art. 3 - SOGGETTI ADERENTI

Possono aderire al presente Accordo di Programma, anche in momenti successivi, i soggetti pubblici e privati ricompresi all'art. 19, comma 3) della Legge 328/00, previa richiesta di ammissione al Comune di Venafro, ente capofila, il quale ne darà comunicazione al Comitato dei Sindaci; trascorsi 30 giorni senza che nessuno dei firmatari abbia chiesto la convocazione dell'organo politico / istituzionale si procederà all'automatica ammissione del richiedente all'accordo di programma in qualità di aderente.

Art. 4 - OGGETTO E CONTENUTI DELL' ACCORDO


Oggetto del presente accordo di programma è la realizzazione degli interventi previsti nel piano di zona cui si rinvia, ai relativi capitoli.

La concreta declinazione delle attività del piano di zona è definita con l'approvazione dei livelli essenziali di assistenza da parte del Comitato dei Sindaci, che definisce le priorità di intervento in ordine alla realizzazione degli obiettivi fissati.

In sede di prima applicazione, la programmazione degli interventi è indicata nello stesso piano di zona e prevede le seguenti aree:

Area di sistema e welfare di accesso

- Ufficio di Piano
- Coordinatore d'Ambito/Responsabile Amm.vo dell'Ufficio di Piano
- Servizi di supporto amm.vo all'Ufficio di Piano
- Servizio di Segretariato Sociale
- Servizio Sociale Professionale
- Servizio Pronto intervento Sociale
- Servizio PUA (Porta Unica d'Accesso)



Area di intervento delle responsabilità familiari e minori

- Assistenza domiciliare educativa (ADE)
- Centro per minori
- Equipe multidisciplinare di presa in carico e prevenzione minori
- Servizio di sostegno socio-educativo scolastico
- Servizio di sostegno alla genitorialità
- Servizio di affidamento familiare e sostegno alle famiglie affidatarie
- Integrazione scolastica e sociale di minori in affido DSA e BES
- Progetto P.I.P.P.I. (Programma di intervento per la prevenzione istituzionalizzazione dei minori)

Area di intervento Anziani

- Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
- Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (SAD)
- Centri diurni per anziani
- Casa di riposo o comunità
- Residenzialità per anziani
- Teleassistenza/Telesoccorso

Area di intervento disabili




- Servizio di assistenza Domiciliare socio – assistenziale nei confronti di minori o adulti disabili (SAD Disabili)
- Centri socio educativi per disabili non anziani (C.S.E.)
- Residenzialità per disabili in “Dopo di Noi”
- Ricoveri in strutture disabili a bassa intensità assistenziale
- Residenzialità per disabili
- Progetti per la vita indipendente

Area di intervento disagio adulto e contrasto alla povertà

- Borse lavoro e tirocini di orientamento formazione e inserimento/reinserimento
- Contrasto alla povertà e devianza
- Centro di pronta accoglienza
- Rafforzamento dei servizi per i beneficiari Rdc – Patto di inclusione

Azioni di contrasto alla violenza di genere

- Casa rifugio



- Centro anti violenza

Art. 5 - DURATA DELL'ACCORDO

La durata del presente accordo di programma ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al **31/12/2022**, fatta salva la possibilità di aggiornamento nelle forme concordate dai sottoscrittori ed eventuali proroghe previste dalla regione Molise.

Art. 6 - ADEMPIMENTI E COMPITI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

I soggetti firmatari concorrono sinergicamente e in maniera integrata all'attuazione del piano di zona implementando le priorità di intervento, provvedono alla realizzazione del programma annuale e ne garantiscono la verifica.

Gli Enti Pubblici e le Istituzioni, sottoscrittori dell'accordo di programma si impegnano a:

- Partecipare alla realizzazione dei servizi e interventi definiti nel piano di zona rispettando i tempi e le modalità di attuazione descritti.
- Provvedere, per le parti di competenza, alla destinazione delle risorse del fondo sociale d'ambito, conformemente agli obiettivi definiti nel piano di zona.
- Attivare tutte le collaborazioni e connessioni a livello di ambito finalizzate alla gestione efficace degli interventi previsti dal piano.
- Attuare gli interventi di loro competenza in materia di servizi sociali.
- Provvedere ad assicurare l'attività di gestione amministrativa e contabile degli interventi attivati.
- Provvedere ad assicurare l'attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini definiti dalla Regione Molise nonché dalle necessità endogene di valutazione definite nel piano.
- Garantire la partecipazione agli organismi di funzionamento dell'ambito.
- Assicurare il supporto tecnico logistico e informativo necessario al comune capofila per l'esercizio delle attività amministrative, contabili e di gestione.

L'ASREM distretto di Venafro" si impegna a garantire la gestione dei progetti programmati delegati dall'Ambito Territoriale Sociale e dai Comuni, e a partecipare, per quanto di propria competenza, ai progetti indicati dal piano di zona.

Art. 7 - ADEMPIMENTI E COMPITI DEI SOGGETTI ADERENTI

I soggetti aderenti al presente accordo di programma si impegnano a rispettare gli impegni assunti in forza della dichiarazione di volontà, ad aderire agli obiettivi del piano di zona attraverso la



sottoscrizione dell'accordo di programma da parte del legale rappresentante.

Con tale adesione viene garantita la disponibilità del proprio Ente a partecipare agli incontri dei Tavoli di lavoro per area d'intervento: Famiglia, Anziani, Diversamente Abili, Minori, Dipendenze, Immigrati ecc.

Art. 8 - STRUTTURA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.


Viene individuato il Comune di Venafro quale Ente capofila del presente accordo di programma; le attività operative, amministrative e di funzionamento del piano rientrano nella sfera del Comune capofila.

Il presente accordo di programma stabilisce i seguenti organi di governo e gestione del Piano di Zona, che risultano formalmente costituiti mediante la sottoscrizione del presente accordo di programma:

IL COMITATO DEI SINDACI

Il Comitato dei Sindaci è l'organo politico dell'ATS ed è composto dai Sindaci dei Comuni (o da loro delegati scelti espressamente tra Assessori o Consiglieri Comunali), appartenenti all'ATS stesso, come definiti nel Piano. Esso si riunisce periodicamente ed almeno 2 volte l'anno, per approvare il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente e il piano attuativo annuale della programmazione triennale. I compiti del Comitato, in ordine cronologico, sono:

- Convocare, a cura del Presidente del Comitato dei Sindaci uscente, nel periodo compreso dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Piano nel BURM e fino a massimo il 15° giorno successivo, la prima riunione del Comitato, dandone comunicazione alla Regione;
- Approvare, nella prima riunione, il regolamento di funzionamento del Comitato stesso e provvedere all'elezione del Presidente e del vice Presidente;
- Individuare il Comune capofila e nominare il Coordinatore d'Ambito, come descritto nel successivo paragrafo, che svolge le funzioni di segretario del Comitato e redige il testo dell'Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del TUEL;
- Approvare gli atti necessari alla fase di "avvio" dell'ATS;
- individuare, in base alle peculiarità istituzionali del territorio la modalità gestione dell'ATS (convenzione, unione di comuni, consorzio, azienda speciale, istituzione pubblica, ecc.), attraverso la quale procedere alla nuova organizzazione dei servizi tra Comuni a livello d'ambito, determinando le forme organizzative più idonee per la realizzazione della rete integrata dei servizi e delle prestazioni sociali, anche attraverso specifici ulteriori accordi di



programma, convenzioni, deleghe ad altri comuni, protocolli d'intesa per la realizzazione di progetti e servizi specifici, progettazioni sovracomunali concertate;

- Determinare gli obiettivi e la programmazione delle attività da inserire all'interno del PdZ;
- Individuare i progetti specifici e dell'intero PdZ tramite il supporto tecnico del Coordinatore d'Ambito e di un eventuale "tavolo tecnico di supporto";
- Istituire il "tavolo di concertazione" per garantire il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1 della Legge n. 328/2000 nella progettazione e realizzazione degli interventi e per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini;
- Approvare il PdZ con il relativo accordo di programma e gli atti di gestione connessi;
- Approvare la relazione consuntiva annuale (art. 39 della Legge regionale 13/2014), la Carta dei diritti di cittadinanza sociale (ex art. 31 della Legge regionale 13/2014);
- Nominare l'Ufficio di Piano.

Nell'ambito della propria azione di indirizzo politico, il Comitato dei Sindaci svolge le seguenti funzioni:

- Individua il Comune Capofila dell'Ambito;
- Elege il Presidente, il Vice Presidente ed adotta il regolamento necessario al proprio funzionamento;
- Nomina il Coordinatore d'Ambito;
- Istituisce l'Ufficio di Piano e attiva la verifica e la valutazione dell'attività svolta dal coordinatore in aderenza agli atti di indirizzo della Regione;
- Approva l'accordo di programma e il PdZ, inviandoli in Regione per l'approvazione;
- Approva i piani attuativi annuali del PdZ, la relazione consuntiva annuale con il relativo rendiconto annuale, inviandoli in Regione.

Il Coordinatore della rete dei servizi

Il Coordinatore della rete dei servizi dell'ATS (da adesso Coordinatore d'Ambito), previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1146 del 04.11.2008, si configura come organo tecnico del Comitato dei Sindaci, fatta salva la titolarità esclusiva delle amministrazioni Comunali della responsabilità di governo del sistema dei servizi sociali. Di norma è il responsabile dell'Ufficio di Piano o, in alternativa, collabora in maniera stabile con l'Ufficio di Piano stesso.

Il suo ruolo è quello di supportare il Comitato dei Sindaci nella programmazione dei "Livelli essenziali delle prestazioni" sociali e dei relativi OdS, così come definiti nel PSR e nel PdZ, dei servizi di rilievo intercomunale, delle nuove progettualità e sperimentazioni. Inoltre, ha il compito di facilitare le connessioni tra i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio, monitorare



l'andamento delle iniziative e dei servizi inseriti nel PdZ, supportare il Comitato nella definizione della relazione consuntiva annuale (art. 39 della Legge regionale 13/2014).

Il Coordinatore d'Ambito:

- è una figura professionale che concorre alla realizzazione del benessere locale secondo le indicazioni date dal Piano sociale regionale;
- risponde del suo operato al Comitato dei Sindaci che è la sede istituzionale delegata a prendere decisioni in ordine all'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e alle relative modalità di gestione dei servizi sociali;
- collabora con il Comitato dei Sindaci nella programmazione della rete dei servizi essenziali da garantire all'Ambito Territoriale, dei servizi di rilievo intercomunale, delle nuove progettualità e sperimentazioni; nella definizione del Bilancio Sociale dell'Ambito;
- è una figura che facilita l'interazione tra i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio di competenza;
- è incaricato dal Comune capofila per conto dell'ATS, per un periodo non inferiore a tre anni rinnovabile, in relazione alla verifica degli obiettivi raggiunti, per tutto il periodo di vigenza del PdZ;
- cura l'invio di tutti gli atti adottati dal Comitato dei Sindaci al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle politiche sociali.

Il Coordinatore d'Ambito svolge le seguenti funzioni:

- a) può essere il responsabile dell'Ufficio di Piano, in ragione delle scelte gestionali effettuate da ogni ATS;
- b) cura, in collaborazione con l'Ufficio di Piano, e con il Responsabile del Distretto sanitario di appartenenza per la parte socio-sanitaria, la redazione della proposta del Piano di Zona e del Bilancio Sociale dell'Ambito, in base alle linee espresse dal Comitato dei Sindaci e concertate con le diverse realtà territoriali;
- c) svolge compiti di coordinamento del processo di costruzione del PdZ attivando rapporti, relazioni e attività di concertazione, sulla base delle indicazioni dei Sindaci dei Comuni dell'ATS di appartenenza;
- d) svolge funzioni di verifica sullo stato di attuazione del PdZ, segnalando al Comitato dei Sindaci eventuali difficoltà in ordine agli obiettivi definiti nel Piano;
- e) collabora con il Comitato dei Sindaci nella organizzazione e nel coordinamento degli Uffici di Segretariato Sociale;
- f) collabora nelle attività di raccolta dati per la costruzione del Sistema Informativo locale, secondo le indicazioni del Servizio regionale competente ed in collaborazione con l'Osservatorio regionale sui fenomeni sociali ed informa dei risultati il Comitato dei Sindaci;



- g) collabora alla definizione dei percorsi formativi all'interno dell'ATS, sulla base degli indirizzi della Regione;
- h) partecipa al processo dell'integrazione socio-sanitaria attuata in base alle indicazioni nazionali e regionali e del Comitato dei Sindaci;
- i) collabora con i referenti pubblici individuati dai Comuni per i singoli settori di intervento e linee di attività (famiglia, infanzia e adolescenza, handicap, anziani, politiche giovanili, etc.) e i referenti del privato sociale e del volontariato in funzione dello sviluppo della rete;
- j) partecipa alle riunioni del Comitato dei Sindaci;
- k) partecipa alle periodiche riunioni della Conferenza regionale delle politiche sociali (ex art. 28 della Legge regionale 13/2014) e al gruppo di lavoro permanente dei Coordinatori d'Ambito.

Il Coordinatore d'Ambito è scelto dal Comitato dei Sindaci tra gli idonei di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 04.11.2008 e s.m.i.

La contrattualizzazione (nelle forme ammesse dalla legge: lavoro subordinato, lavoro autonomo, ecc.) del Coordinatore d'Ambito ha durata triennale prorogabile per la vigenza del PSR. Il Compenso per l'attività di Coordinatore viene stabilito dal Comitato dei Sindaci.

Tali oneri devono essere considerati già nella fase di progettazione del Piano di Zona e quantificati nella misura minima di 36.000,00 euro annui omnicomprensivi. Per tale compenso la Regione riconosce a ciascun ATS una spesa massima di euro 3.000,00 mensili omnicomprensivi. La parte eccedente sarà imputata a carico della quota di cofinanziamento d'Ambito al FSR (PdZ).

Qualora, anche in relazione alla classe demografica di appartenenza del comune capofila o alla tipologia dell'eventuale diversa persona giuridica deputata alla gestione associata, il Comitato dei Sindaci decida di non assegnare al Coordinatore d'Ambito la responsabilità gestionale dell'Ufficio di Piano, lo stesso Comitato, può, in aggiunta al Coordinatore, nominare un Responsabile Amministrativo e Gestionale dell'Ufficio di Piano stesso, cui siano conferiti i poteri di gestione dei servizi, ponendone l'onere totalmente a carico del Comune capofila e/o della quota di cofinanziamento d'Ambito al FSR (PdZ).

In tal caso, restano in capo al Coordinatore d'Ambito le funzioni di garanzia della coerenza degli atti di gestione rispetto agli obiettivi programmatici del PdZ e del PSR.

Oltre che per i periodi di prorogatio del PSR e del PDZ, il Coordinatore d'Ambito e l'Ufficio di Piano restano in carica fino alla nomina dei nuovi organismi tecnico-gestionali da parte del neo costituito Comitato dei Sindaci, nella sua prima riunione.

Data l'importanza che, in questa programmazione riveste il Coordinatore d'Ambito, è precisa volontà dell'Amministrazione regionale riconoscere tale ruolo, inserendolo all'interno del "Livello essenziale delle prestazioni" dell'area del welfare d'accesso.



Nel caso in cui presso l'Ente Capofila si verificano cambiamenti amministrativi, il Sindaco entrante provvederà a prendere atto della nomina del Coordinatore d'Ambito disposta dal comitato dei sindaci. Il Coordinatore potrà essere incaricato anche tramite una gestione di funzioni associate ex art. 30 TUEL con altri ambiti territoriali

L'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano costituisce il luogo preposto alla pianificazione territoriale e alla realizzazione dei servizi e degli interventi programmati nel PdZ. Esso, infatti, riveste un ruolo strategico in quanto ha il compito di elaborare e attuare la progettazione esecutiva della programmazione di zona e di gestire i servizi e gli interventi previsti nel PdZ.

Le funzioni dell'Ufficio di Piano sono le seguenti:

- analisi del sistema d'offerta dei servizi (localizzazione, funzioni, prestazioni, professioni, costi) presenti nell'ATS, per valutarne l'appropriatezza e l'eventuale ridefinizione;
- supporto al Coordinatore d'Ambito per l'elaborazione della programmazione complessiva delle politiche sociali territoriali, comprensive anche di servizi svolti da singoli comuni finanziati con fondi propri;
- supporto al Coordinatore d'Ambito per l'attivazione della concertazione territoriale per l'analisi dei problemi sociali e dei bisogni dei cittadini;
- supporto al Coordinatore d'Ambito per il monitoraggio dei problemi e della domanda sociale e l'individuazione di eventuali nuovi bisogni, attraverso l'organizzazione di momenti concertativi con i soggetti presenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale;
- raccordo degli Uffici di Segretariato Sociale, il Servizio Sociale Professionale e i singoli Comuni;
- predisposizione dell'organizzazione necessaria a realizzare le funzioni unitarie di accesso ai servizi socio-sanitari attraverso la PUA e l'UVM del Distretto sanitario competente per territorio;
- predisposizione di piani di comunicazione sociale;
- aggiornamento in materia di normativa regionale, nazionale, europea anche al fine di intercettare nuove e differenti risorse economiche;
- definizione delle procedure amministrative connesse alla programmazione, gestione, controllo e rendicontazione delle risorse finanziarie;
- definizione delle modalità di individuazione, allocazione delle risorse economiche, strutturali, umane;
- organizzazione e affidamento dei servizi ai soggetti del terzo settore previsti dal PdZ;
- definizione dei regolamenti d'accesso e di compartecipazione ai servizi da parte degli utenti;